

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 000 0000 00000000 00



Denominazione Agente della Riscossione



00000000000000000000

DESTINATARIO

Agente della Riscossione - prov. di xxxxxxxxx
Indirizzo, Cap Comune

Sig.ra XXXXXXXX XXXXXXXXX

Gli sportelli dell'Agente della Riscossione sono aperti al
pubblico dal xxxxx al xxxxx dalle ore xx.xx alle ore xx.xx

VIA XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

<http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.it>

99999 YYYYYYYYYY YY

Cod. Fisc. QQQQQQQQQQQQQQQQQ
Indicazione eventuale qualità di coobbligato

La presente cartella ha valore anche di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione (art. 25, c. 2, del D.P.R. n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (art. 32, c. 4, D.Lgs. n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della Riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (art. 49, c. 1, D.P.R. n. 602/1973).
ATTENZIONE: L'Agente della Riscossione fornisce le informazioni relative alla situazione dei pagamenti, mentre per i chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella è necessario rivolgersi all'Ente che ha emesso il ruolo.

ENTE CREDITORE**SOMME DOVUTE**

| | |
|------------|---------------------------------|
| XXXXXXXXXX | 0,00 |
| XXXXXXXXXX | 0,00 |
| XXXXXXXXXX | 0,00 |
| XXXXXXXXXX | 0,00 |
| | diritti di notifica 0,00 |

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica* **euro 0,00**

*Comprensivo dei compensi del servizio di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

Dove e come pagare

- alle Poste;
- in Banca;
- ai nostri sportelli (vedere elenco);
- con altre modalità (vedere "Istruzioni di pagamento").

In caso di ritardo nel pagamento

- All'importo dovuto si aggiungeranno:
- interessi di mora;
 - maggiori costi del servizio di riscossione;
 - eventuali spese per recupero forzato.

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:

- Fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili);
- Iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- Esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

Riesame e/o ricorso

Il contribuente può presentare domanda di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso presso il Giudice competente (vedere specifica sezione).
L'avvenuta presentazione della domanda di riesame e/o del ricorso non costituiscono valido motivo di ritardo o mancato pagamento, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'Autorità competente.

Dilazione di pagamento

E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate negli allegati solo in presenza di somme rateizzabili.

In caso di mancato pagamento

L'Agente della Riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli contribuenti e può

Denominazione Agente della Riscossione